

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione I civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.1.2021, ha emesso il seguente

DECRETO.

La sig.ra Marina Celeghin ha depositato una proposta di piano del consumatore in data 24.9.2020.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9 co. 3 *bis* L. 3/2012.

È stata, quindi, fissata udienza ai sensi dell'art. 12 *bis* L. 3/2012 per l'1.12.2020, chiedendo alla ricorrente e all'OCC di rendere i chiarimenti di cui al provvedimento di fissazione di udienza.

Sia l'OCC sia la sig.ra Celeghin hanno depositato note con le quali hanno reso i chiarimenti richiesti.

Vi è stato, poi, un rinvio al 19.1.2021, al fine di consentire alla sig.ra Celeghin di valutare se la intestazione delle vetture avrebbe comportato il maturare di futuri oneri a suo carico.

Va, innanzitutto, valutato se la sig.ra Celeghin rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/2012.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nell'ipotesi in esame, al sig.ra Celeghin dispone, quale unica sua entrata, di un reddito mensile medio pari ad € 1.700,00 circa, derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato (operatore socio sanitario).

La sig.ra Celeghin non è, poi, titolare di alcun bene immobile, mentre risulta intestataria di plurime



autovetture prive di valore commerciale (cfr. relazione dell'OCC, pag. 5).

Con riferimento ai mezzi, la ricorrente ha specificato di non essere in grado di procedere alla loro cessione, poiché un tanto la obbligherebbe a corrispondere esborsi per multe, assicurazioni e così via rimasti impagati.

Da ultimo, la sig.ra Celeghin ha documentato la annotazione della perdita di possesso di due delle tre auto e la radiazione della terza, con conseguente esclusione del maturare di ulteriori futuri debiti in capo alla ricorrente per spese di custodia, bolli e così via (si legga la nota scritta del 14.1.2021).

Quanto alla vettura Volkswagen Golf tg EA867ZX, la ricorrente chiede di poter continuare a disporne, in quanto il mezzo è necessario al fine di recarsi al lavoro e per il trasporto dei figli.

Venendo, ora, al passivo a carico della sig.ra Celeghin, la stessa è, ad oggi, debitrice della somma complessiva di circa € 53.935,00 (cfr. relazione dell'OCC, pag. 10).

Oltre ai debiti nei confronti degli enti istituzionali e per multe, risulta che la ricorrente ha contratto due finanziamenti nel 2010 con Banca Ifis per € 10.000,00 circa ciascuno e un ulteriore finanziamento nel 2019 con Findomestic per circa € 5.000,00 ai fini dell'acquisto della vettura.

Tenuto conto che la ricorrente deve disporre di risorse sufficienti al mantenimento suo e dei tre figli, due dei quali minorenni e il terzo allo stato disoccupato, appare evidente che la sig.ra Celeghin si trova in una situazione di irreversibile e definitiva incapacità a fare fronte alle obbligazioni assunte ('definitiva incapacità di adempierle regolarmente'), posto che, con il suo stipendio, non è nelle condizioni di poter onorare i debiti maturati e già scaduti.

Si tratta, a questo punto, di valutare se la sig.ra Celeghin presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/2012 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce il consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3



del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (così Cass. 1869/2016).

Nell'ipotesi in esame, la sig.ra Celeghin ha contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, in alcun modo svolta dalla stessa, di tal ché la stessa è senza dubbio autorizzata ad accedere allo strumento del piano del consumatore. Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7 co. 2 L. 3/2012, la sig.ra Celeghin non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012 né ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.

Inoltre, la sig.ra Celeghin, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Ciò detto e venendo al contenuto del piano del consumatore proposto dalla sig.ra Celeghin, lo stesso propone una rateizzazione in 5 anni con versamento di € 230,00 mensili per tredici mensilità, con conseguente pagamento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati nonché il pagamento nei limiti della percentuale del 20% dei debiti chirografari.

Ritiene questo giudice che il piano del consumatore, così come sopra descritto, sia meritevole di omologa.

Infatti, dalla esposizione della situazione personale della sig.ra Celeghin emerge come la stessa non



abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Come sopra accennato, la sig.ra Celeghin ha contratto due finanziamenti nel 2010, i quali costituiscono la parte più considerevole dei debiti rimasti impagati, in quanto costretta dal marito che voleva avviare una attività imprenditoriale in Tunisia, suo paese di origine.

Si sottolinea come i rapporti tra i coniugi fossero particolarmente difficili, tanto che risultano numerose denunce per violenze domestiche del marito nei confronti della moglie.

Ancora, il marito della ricorrente è stato detenuto e, ad oggi, permane a suo carico l'obbligo di non entrare nel Comune di Jesolo, ove la sig.ra Celeghin risiede con i figli in una abitazione condotta in locazione con contratto concluso con il Comune.

I coniugi si sono separati nel 2019 e, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, è stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.

Nonostante sia stato previsto l'obbligo di corresponsione di € 150,00 mensili in favore di ciascun figlio, il padre nulla versa alla madre a titolo di contribuzione per le spese ordinarie e ordinarie relative ai tre figli.

In conseguenza degli elementi di fatto sopra evidenziati, deve ritenersi che la sig.ra Celeghin non fosse in colpa nel momento di assunzione delle obbligazioni, in quanto sottoposta alle violenze fisiche e psichiche perpetrate ai suoi danni dal marito.

Quanto al finanziamento contratto nel 2019, lo stesso risulta giustificato in ragione della necessità di disporre di un'auto per il lavoro e per la gestione dei figli.

Per tutto quanto sin qui detto, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente.

Infine, ritiene questo giudice che possa essere espresso un giudizio di fattibilità del piano qui in esame, e ciò nonostante il lungo termine di durata dello stesso (5 anni).

Innanzitutto, va valorizzato il fatto che la sig.ra Celeghin è nata nel 1979 e, quindi, è ragionevole ritenere che egli sarà nelle condizioni di poter continuare a lavorare regolarmente nei prossimi 5 anni.



Ancora, va detto che l'impiego della sig.ra Celeghin è sicuro, in quanto l'OCC ha dato conto che la stessa è impiegata a tempo indeterminato in ambito sanitario.

Appare, quindi, ragionevole ritenere che la ricorrente manterrà la propria occupazione quantomeno per il tempo necessario al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 *bis* L. 3/2012.

Da ultimo, si fa presente che, nel corso dei prossimi cinque anni, la sig.ra Celeghin dovrà prontamente informare l'OCC e il Tribunale, qualora il figlio maggiorenne trovi un impiego, di modo da poter rimodulare la quota di stipendio mensile da porre a disposizione del ceto creditorio.

Per tutto quanto sin qui detto, il piano del consumatore può essere omologato.

Non si procede alla nomina di un liquidatore, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 L. 3/2012, salva una futura nomina in caso di richiesta in tal senso da parte della ricorrente.

P.Q.M.

visto l'art. 12 *bis* L. 3/2012,

- 1) omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Celeghin Marina, nata il 1.10.1979 a Jesolo (TV);
- 2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi

Venezia, 22.1.2021

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

